

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera ⁽¹⁾

(2000/C 248 E/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 117 def. — 1999/0022(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 1° marzo 2000)

⁽¹⁾ GU C 114 del 27.4.1999, pag. 4.

La proposta presentata dalla Commissione nel documento COM(1999) 35 def. — COD 1999/0022 è modificata come segue.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

Invariato

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, in cooperazione con il Parlamento europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

Invariato

- (1) Con la decisione del Consiglio n. . . . la Comunità europea ha concluso con la Confederazione svizzera un accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.
- (2) Il suddetto accordo prevede un regime di autorizzazioni atto a permettere la circolazione in territorio svizzero degli automezzi pesanti di peso superiore ai limiti normalmente consentiti dalla Svizzera.
- (3) Il suddetto accordo prevede altresì un regime di autorizzazioni atto a permettere ai veicoli vuoti o carichi con prodotti leggeri di circolare in territorio svizzero beneficiando di una riduzione dei diritti di uso dell'infrastruttura.
- (4) È necessario disciplinare la ripartizione e la gestione delle autorizzazioni a disposizione della Comunità.
- (5) Per ragioni logistiche e gestionali è opportuno che le autorizzazioni siano assegnate agli Stati membri dalla Commissione.
- (6) A tal fine deve essere istituito un metodo di calcolo; successivamente spetta agli Stati membri distribuire alle imprese il contingente loro assegnato secondo criteri oggettivi.
- (7) Ai fini di un loro uso ottimale, le autorizzazioni non attribuite devono essere restituite alla Commissione e da questa riassegnate.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (8) Il criterio della ripartizione delle autorizzazioni deve basarsi sugli attuali flussi di trasporto attraverso l'arco alpino.
- (9) Alla luce di dati statistici futuri detta ripartizione potrà esigere di essere riveduta; che a tal fine la Commissione deve essere assistita da un comitato.

- (8) Il criterio della ripartizione delle autorizzazioni deve basarsi sugli attuali flussi di trasporto merci e sul reale fabbisogno di trasporti attraverso l'arco alpino.

- (10) Le disposizioni di applicazione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca le norme per la ripartizione fra gli Stati membri delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (nel prosieguo: «l'accordo»).

Invariato

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. «autorizzazione per veicoli a pieno carico», l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 dell'accordo, che permette agli automezzi pesanti di peso inferiore a 40 tonnellate di circolare in territorio svizzero;
2. «autorizzazione per veicoli a vuoto», un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 40 dell'accordo, che permette agli automezzi pesanti vuoti o carichi con prodotti leggeri, elencati all'allegato 11 dell'accordo, di circolare in territorio svizzero beneficiando di una tariffa preferenziale.

Articolo 3

1. La Commissione assegna le autorizzazioni conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Le autorizzazioni per veicoli a pieno carico sono assegnate in base all'allegato I.
3. Le autorizzazioni per veicoli a vuoto sono assegnate in base all'allegato II.
4. Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 novembre dell'anno precedente.

4. Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 agosto dell'anno precedente.

⁽¹⁾ GU C 114 del 27.4.1999, pag. 4.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5. Se l'accordo entra in vigore successivamente al 1° gennaio di un dato anno, il contingente di autorizzazioni assegnato per il primo anno della sua esecuzione è modificato proporzionalmente.

Invariato

Articolo 4

Gli Stati membri attribuiscono le autorizzazioni alle imprese stabilite nel loro territorio, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Articolo 5

Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese.

Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese.

La Commissione le riassegna ad uno o più Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 7 in modo da ottimizzare l'uso.

Invariato

Articolo 6

Anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione procede ad un'analisi statistica dettagliata onde ottenere statistiche precise sui flussi di traffico pesante nella regione alpina, sia bilaterale che di transito, con particolare riferimento all'origine, alla destinazione ed allo Stato membro di immatricolazione dei veicoli.

Sulla base di detta analisi statistica la Commissione ricalcola le ripartizioni secondo il metodo descritto all'allegato III.

Se dal nuovo calcolo risulta che ad uno Stato membro spetta un contingente che si discosta da quello indicato agli allegati I e II di oltre il 5 %, purché lo scarto sia di almeno 500 autorizzazioni, le necessarie modificazioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 7

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo: «il comitato»).

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo: «il comitato»).

Quando si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

Soppresso

PROPOSTA INIZIALE

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nei modi previsti all'articolo 7, paragrafo 3 ed all'articolo 8.

3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è in questo caso di tre mesi.

4. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della decisione. Il comitato è soggetto all'osservanza dei principi e delle modalità di accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

ALLEGATO I

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per veicoli a pieno carico

Il contingente di autorizzazioni per veicoli a pieno carico di cui all'articolo 8 dell'accordo è ripartito dalla Commissione fra gli Stati membri come segue:

Autorizzazioni per veicoli a pieno carico disponibili nell'anno

Stato membro	2000	2001 e 2002	2003 e 2004
Belgio	16 609	19 930	26 571
Danimarca	2 919	3 231	3 854
Germania	88 378	107 472	145 660
Grecia	1 882	1 966	2 134
Spagna	3 772	4 272	5 271
Francia	38 490	46 620	62 879
Irlanda	1 963	2 065	2 269
Italia	50 349	61 085	82 557
Lussemburgo	3 342	3 747	4 556
Paesi Bassi	19 477	23 428	31 329
Austria	9 588	11 365	14 920
Portogallo	1 710	1 756	1 848
Finlandia	3 035	3 372	4 047
Svezia	3 193	3 565	4 309
Regno Unito	5 293	6 127	7 795
Totale	250 000	300 000	400 000

ALLEGATO II

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per veicoli a vuoto

Il contingente di autorizzazioni per veicoli a vuoto di cui all'articolo 40 ed all'allegato 11 dell'accordo è ripartito dalla Commissione tra gli Stati membri come segue:

Autorizzazioni per veicoli a vuoto disponibili ogni anno

Stato membro	2000-2004
Belgio	14 718
Danimarca	2 750
Germania	62 788
Grecia	6 160
Spagna	1 584
Francia	10 714
Irlanda	198
Italia	85 448
Lussemburgo	2 200
Paesi Bassi	22 968
Austria	1 760
Portogallo	264
Finlandia	836
Svezia	550
Regno Unito	7 062
Totale	220 000

ALLEGATO III

Metodo di calcolo per la ripartizione delle autorizzazioni

La ripartizione delle autorizzazioni si effettua secondo il metodo seguente:

Autorizzazioni per veicoli a pieno carico

A ciascuno Stato membro è assegnato un contingente di base di 1 500 autorizzazioni.

Le autorizzazioni rimanenti sono ripartite equamente sulla base di criteri relativi al traffico di transito ed al traffico bilaterale.

Traffico bilaterale

La ripartizione si basa sulla quota degli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro che effettuano trasporto su strada bilaterale da e per la Svizzera.

Traffico di transito

La ripartizione si basa sulla percentuale di chilometraggio percorsa dagli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro rispetto al chilometraggio totale delle deviazioni lungo l'asse transalpina nord-sud dovute ai limiti di peso attualmente vigenti in Svizzera.

Il chilometraggio di deviazione è pari alla differenza tra il percorso effettivo dei viaggi transalpini e il percorso più breve attraverso la Svizzera. Al percorso attraverso la Svizzera sono aggiunti 60 chilometri per tener conto delle formalità di frontiera e delle condizioni del traffico stradale.

Se ad uno Stato membro spettano, secondo il metodo sopra descritto, meno di 200 autorizzazioni, è stabilita allo stesso una quota di 200 autorizzazioni.

Autorizzazioni per veicoli a vuoto

Le autorizzazioni per veicoli a vuoto sono distribuite sulla base della percentuale dei veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro sul totale del traffico di transito attraverso la Svizzera con veicoli di carico compreso fra 7,5 e 28 tonnellate.

Le cifre riportate agli allegati I e II sono ottenute con il metodo sopra descritto e si basano sulle statistiche disponibili ovvero, laddove non siano disponibili statistiche, su una serie di presunzioni. Sia le statistiche disponibili che le presunzioni saranno opportunamente sostituite in base all'analisi effettuata dalla Commissione per il ricalcolo delle cifre indicate negli allegati I e II.

Calcolo

Il calcolo è volto a generare i seguenti dati:

origine, destinazione e Stato membro di immatricolazione dei veicoli per un campione rappresentativo del traffico di transito transalpino effettuato con automezzi di peso superiore a 28 tonnellate attraverso il Brennero e il tunnel del Monte Bianco;

origine, destinazione e Stato membro di immatricolazione dei veicoli per un campione rappresentativo del traffico bilaterale effettuato con automezzi di peso compreso tra 7,5 e 28 tonnellate, con destinazione o origine in Svizzera.

Stato membro di immatricolazione dei veicoli per un campione rappresentativo dei transiti su strada attraverso la Svizzera effettuati da veicoli di peso a pieno carico compreso tra 7,5 e 28 tonnellate.
